Legge di Bilancio 2026 (n. 199 del 30/12/2025)

Principali novità:

1. tassazione PDR (comma 9)

- 1% (rispetto al 5% previgente) - sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (**articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015**), **per gli anni 2026 e 2027** con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell'importo fruibile

2. Modifica scaglione Irpef (comma 3)

- La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell'Irpef **dal 35 al 33 per cento**. Gli scaglioni sono, quindi, i seguenti:

- fino a 28.000 euro, 23 per cento;

- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento; (4)

- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Tale modifica verrà recepita all'interno della ppt "welfare e fiscalità".

3. Modifica limiti deducibilità previdenza complementare (commi 201 e 202)
   - è elevato, **con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro**, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Il d. lgs. 192 del 18/12/2025 (entrato in vigore il successivo 20 dicembre) interviene sull'art. 12 del TUIR con il seguente articolo:

4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.(5)

Quindi rientrano nelle categorie eligible:

1. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4. **2. i generi e le nuore;**
5. **3. il suocero e la suocera;**
6. **4. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali**

A CONDIZIONE CHE SIANO CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO